

COMMISSIONE XI  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

9.

**SEDUTA DI SABATO 24 GENNAIO 1970**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi e sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	87
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2115) .	87
PRESIDENTE . . . . .	87, 90, 96, 97, 98, 99
BERAGNOLI . . . . .	93, 95
CAIATI . . . . .	95
COLLESELLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	96, 98
DELLA BRIOTTA . . . . .	91, 98, 99
GITTI . . . . .	93
LUCIFREDI . . . . .	90
SANGALLI, <i>Relatore</i> . . . . .	88, 90, 96
SCHIAVON . . . . .	95, 99
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	99

**Congedi e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Cristofori e Valeggiani.

Per la discussione del provvedimento all'ordine del giorno i deputati Bonomi, Ciaffi, Gessi Nives, Lizzero, Micheli Filippo, Reichlin e Valori sono sostituiti rispettivamente dai deputati Gitti, Caiati, Cesaroni, Milani, Fornale, Beragnoli e Bortot.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2115).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato: « Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia ».

Prima di iniziare, trattandosi della prima seduta di questa Commissione, dopo il suo rinnovo, desidero esprimere a tutti l'augurio di buon lavoro. Voglio anche aggiungere che, nella mia qualità di Presidente, spero di poter contare sull'apporto di tutti i gruppi, per il più proficuo lavoro di questa Commissione, nell'interesse dell'agricoltura e del paese.

L'onorevole Sangalli ha facoltà di svolgere la relazione.

**La seduta comincia alle 8,40.**

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

SANGALLI, *Relatore*. Il presente disegno di legge, che contiene disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia, già approvato dalla VIII Commissione del Senato, altro non è che lo adempimento del voto formulato dalla stessa Commissione del Senato quando, deliberando nel novembre 1966 il divieto dell'uccellazione con reti, ne protrasse peraltro l'inizio a far tempo dal 31 marzo 1969. Il voto allora formulato era che, nel frattempo, il Ministero competente esaminasse il problema dell'uccellazione « per risolverlo con criteri di obiettività utilità, in corrispondenza ai principi che informano la moderna concezione dell'aucupio e della conservazione della fauna avicola in Italia ».

Pertanto, dopo nuovi approfonditi esami della questione, la medesima VIII Commissione del Senato, in sede deliberante, ha approvato il disegno di legge, che ora viene all'esame della nostra Commissione.

Per quanto concerne le disposizioni sulla uccellazione, i criteri a cui il disegno di legge si ispira sono i seguenti: 1) l'esercizio dell'uccellazione è consentito soltanto per scopi di studio, sotto le direttive del Laboratorio zoologico applicato alla caccia o per immettere in commercio uccelli vivi, quali uccelli da gabbia o da voliera; 2) l'uccisione degli uccelli catturati e quindi la loro messa in commercio per uso alimentare è in ogni caso vietata e punita con severe sanzioni; 3) l'uccellazione, nei limiti e per gli scopi di cui abbiamo detto poc'anzi, può essere esercitata solo da appostamenti fissi che risultino iscritti in un elenco approvato da un'apposita commissione nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, composta da esperti qualificati nonché da rappresentanti delle associazioni naturalistiche e della protezione degli animali; 4) può essere pure esercitata, sempre nei limiti a cui ho accennato poc'anzi, da appostamenti temporanei, unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, purché detti appostamenti abbiano ottenuto il nulla osta del presidente del comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone delimitate.

Ora, l'uccellazione costituisce una manifestazione molto più complessa e importante di quello che possa apparire ad un esame superficiale e affrettato. Innanzitutto è da precisare che essa è ignota ai più, perché si esercita soltanto in quelle zone della nostra penisola che costituiscono il punto naturale di transito delle correnti migratorie della selvaggina di passo e quindi, ad esempio, gli impianti di

uccellazione sono sconosciuti in Piemonte, sia perché le alte catene del Rosa, del Cervino, del Bianco, costituiscono un maggiore ostacolo al flusso delle specie migratorie, sia perché detto flusso proviene prevalentemente dai paesi dell'est e del nord-est europeo, come dimostrano gli esperimenti di inanellamento compiuti da numerosi impianti di aucupio sotto la direzione dell'Istituto di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Nelle zone in cui sussiste, l'uccellazione ha creato tutto un complesso di costumanze, di tradizionali modi di vita, d'interessi notevoli, sconosciuti naturalmente alle regioni che non hanno mai avuto le condizioni naturali per praticarla.

Quanto alle costumanze, esse sono profondamente radicate nelle popolazioni che vivono nelle zone tipiche ove si trovano le così dette « uccellande ». Le gare di chioccolo (imitazione da parte dell'uomo del canto degli uccelli) che si svolgono nelle numerose sagre che richiamano ogni anno grandi folle nelle varie località delle nostre prealpi, sono una caratteristica manifestazione dell'attaccamento che le popolazioni dei luoghi portano all'arte dell'uccellazione.

Queste sagre degli uccelli sono numerose e celebri e costituiscono occasione di un notevole movimento turistico interno. Nell'impossibilità di indicarle tutte, ne citeremo soltanto, in ordine alfabetico, alcune: quelle di Almenno San Salvatore (Bergamo), Brisighella (Ravenna), Cantello (Varese), Canzo (Como), Cecina (Livorno), Cisano Veronese (Verona), Crespina (Pisa), Diano Marina (Imperia), Fano (Pesaro), Firenze, Gorizia, Gussago (Brescia), Iesi (Ancona), Livorno, Massa Carrara, Montebelluna (Treviso), Osimo (Ancona), Sacile (Pordenone), Sarnico (Bergamo), Cividale del Friuli (Udine), Seveso (Milano), Terranuova Bracciolini (Arezzo), Tricesimo (Udine), Vittorio Veneto (Treviso).

Un altro aspetto che ritengo valga la pena di sottolineare è quello della tutela del verde e del paesaggio. I cosiddetti roccoli considerati nella loro consistenza (roccolo significa rocca di verde), sono peculiari manifestazioni dell'arte nostrana della piantagione e del giardinaggio. Essi sono formati da pittoresche gallerie verdi, quasi sempre di carpino, senza di grande durezza e di notevole longevità, che si adatta particolarmente al taglio e che consente la creazione di meravigliose architetture arboree del tutto tipiche di alcune nostre regioni, poste lungo il percorso delle correnti migratorie avicole; ora, con la distruzione totale dei roccoli, queste regioni

resterebbero private di elementi profondamente caratterizzanti il loro aspetto tradizionale. Togliendo la possibilità dell'uccellazione si verrebbe a colpire anche questa possibilità di una tutela del verde e del paesaggio.

Quanto agli interessi a cui si è fatto cenno, essi sono molto rilevanti anche per la stretta connessione che l'uccellazione ha con altra attività venatoria. Essa infatti fornisce i richiami indispensabili ai cacciatori con fucile, in grande prevalenza contadini, operai, impiegati, pensionati e studenti, che per la modestia dei mezzi non possono affrontare le spese della caccia in riserva ed esercitano il loro svago preferito sulla selvaggina migratoria, il che può avvenire con qualche risultato soltanto con l'ausilio dei richiami vivi forniti dagli impianti di uccellazione.

Basterà pensare che il divieto dell'uccellazione, entrato in vigore nel nostro paese dal 31 marzo 1969, ha già provocato sul nostro mercato un enorme rialzo del prezzo dei pochi richiami vivi disponibili, provenienti in gran parte dai paesi stranieri, nei quali l'uccellazione, non essendo vietata, viene addirittura incrementata proprio e in conseguenza del divieto adottato, sia pure in via provvisoria, nel nostro paese.

Da ultimo, non va dimenticato — e direi che debba essere considerato in maniera preminente — che l'uccellazione costituisce il più valido ausilio alle ricerche scientifiche e agli studi sul grandioso fenomeno, ancora oscuro alla nostra intelligenza, della migrazione degli uccelli, che si cerca di chiarire attraverso le campagne di inanellamento regolate e controllate — come è noto — dal già menzionato e benemerito Laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'università di Bologna con lodevole alacrità di opere.

L'importanza di tali inanellamenti non è data soltanto dal numero degli uccelli volontariamente lanciati dai singoli appostamenti, ma dalla loro dislocazione, insostituibile da qualsiasi costosa organizzazione all'uopo approntata.

Il provvedimento in esame tiene pure conto delle aspirazioni di alcuni ambienti nazionali ed internazionali che curano la protezione degli animali e che criticavano un sistema di caccia nel quale la morte del volatile catturato veniva necessariamente provocata dalla mano dell'uomo, anziché dal colpo di un'arma da fuoco. Pertanto il progetto di legge sancisce per la prima volta nella nostra legislazione venatoria e forse in quella di tutte le altre nazioni, il divieto di uccisione della preda.

Va poi posto in evidenza che l'attività stessa risulterà rigorosamente controllata dal normale servizio di sorveglianza che avrà un validissimo alleato nella presenza, all'interno della maggior parte degli impianti venatori, degli indispensabili aiutanti necessari per il loro funzionamento, oltre che attraverso la creazione dell'elenco nazionale degli impianti fissi di aucupio che verrà compilato e tenuto da un'apposita commissione nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e composta in modo da dare rappresentanza agli enti associativi interessati, ivi compresi quelli che hanno per scopo la tutela della natura e la protezione degli animali.

Da parte loro gli appostamenti temporanei, da esercitarsi unicamente con l'uso della prodina con un sol paio di reti e in determinate zone delle singole province a ciò interessate, saranno sottoposti all'autorizzazione speciale ed al controllo dei locali comitati provinciali della caccia e in determinate zone delle singole province a ciò interessate.

L'articolo 2 del presente disegno di legge, che è stato approvato dalla Commissione agricoltura del Senato in un testo diverso da quello originario presentato dal Governo, puntualizza unicamente l'opportunità che un rappresentante dello Stato partecipi all'accertamento di idoneità dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria. Ciò è di indubbio interesse per una uniforme valutazione dei candidati per quegli indirizzi che il Ministero vorrà dare nel relativo regolamento di attuazione. L'esame da noi è una cosa nuova, e come tale va di anno in anno vagliato nei risultati e nell'esperienza che arricchisce quanti operano in questo settore. Ulteriori considerazioni al riguardo sarebbero ovvie se non superflue.

Infine qualche parola deve essere spesa per l'articolo 3 che richiama l'attenzione sulla cura particolare necessaria per salvaguardare il patrimonio faunistico della zona delle Alpi.

Le riserve comunali potranno, ove richieste e nell'ambito preciso di una nuova delimitazione faunistica alpina, essere di nuovo ricostituite sotto la diretta conduzione dei comitati provinciali della caccia, garantendo così a tutti i cacciatori piena libertà di accesso secondo le possibilità faunistiche delle singole zone interessate.

La nuova normativa sembra dunque soddisfare, nel rispetto delle tradizioni locali delle nostre Alpi, due fattori di primaria importanza: la tutela della tipica fauna alpina e la libertà di esercizio nell'ambito di precise

norme che solo sulla base della esperienza e della conoscenza dei problemi locali potranno essere dettate nell'interesse della caccia e dei cacciatori.

Il relatore auspica che il disegno di legge, già approvato dall'VIII Commissione del Senato, possa essere approvato anche dalla nostra Commissione. Indubbiamente qualche collega avrebbe preferito una regolamentazione più precisa e dettagliata, ma io ritengo che tutta la normativa potrà essere meglio configurata in vista dell'attuazione delle regioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Interviene ai sensi del sesto comma dell'articolo 40 del regolamento, in base al quale quando una Commissione è convocata in sede legislativa, alla seduta possono prendere parte — senza voto deliberativo — anche deputati appartenenti ad altra Commissione, previa comunicazione al Presidente della Camera, l'onorevole Lucifredi.

**LUCIFREDI.** Intervengo molto rapidamente soltanto per spiegare le ragioni del mio dissenso nei confronti dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ragioni sulle quali mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi. Da tempo mi interesso a questo argomento. Ho ascoltato con attenzione la relazione dell'onorevole Sangalli, e devo dire che se anche in apparenza lo stato di cose esposto dal relatore può sembrare diretta conseguenza dell'applicazione della legge, ritengo che in realtà la situazione di dimostrerà notevolmente diversa.

Se gli scopi dell'articolo 1 del disegno di legge fossero veramente quelli esposti dal collega relatore, io ho l'impressione che l'articolo stesso sarebbe del tutto inutile, perché nel testo unico delle norme sulla caccia, all'articolo 27, esiste già una norma dove si dice che il ministro dell'agricoltura, sentito il comitato centrale, può accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti di zoologia, permessi per catturare esemplari di determinate specie di selvaggina a scopo di studio. Il ministro può parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellazione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati.

Mi pare che si tratti di una norma sufficientemente larga, per cui le rilevanti esigenze di studio, sulle quali anch'io concordo, e che sono state messe in luce dal relatore, pro-

tabilmente sono già soddisfatte dalla norma della legge vigente.

Evidentemente quindi l'articolo 1, sul quale tanto si insiste da parte degli ambienti interessati, deve avere altri scopi. A questa considerazione voglio aggiungerne un'altra: mi sia consentito dire che persone che da tanti anni tradizionalmente, come ha detto anche l'onorevole Sangalli, dedicano la loro attività all'uccellazione per il solo scopo di mercato al fine di rifornire i ristoranti e le trattorie di tutta Italia (permettendo così di mangiare in abbondanza la famosa polenta con gli « osei ») possano avere ora una mentalità completamente trasformata al punto di diventare collaboratori spontanei ed entusiasti degli osservatori di zoologia, mi sembra poco verosimile. È vero che viviamo nell'epoca dei romanzi gialli, ma anche in essi un minimo di aderenza alla realtà vi dovrebbe essere.

È vero, la legge prevede addirittura 2.000 lire di multa per ogni capo ucciso, ma non sarà questa, onorevoli colleghi, una delle famose « leggi all'italiana », che sulla carta sono elaborate in un certo modo ma poi nella pratica sono applicate in senso opposto?

Tutto ciò mi turba, e mi fa ritenere che questo provvedimento sia del tutto inopportuno e tale da soddisfare unicamente interessi di tutt'altra natura, sia pure rispettabilissimi, di alcune regioni italiane; temo inoltre che esso contribuirà una volta di più a diffamare l'Italia all'estero sotto questo punto di vista, come se non lo fossimo già abbastanza.

È questo il motivo accorato della mia lamentazione che so benissimo appartenere alla categoria delle prediche inutili, ma anche le prediche inutili servono a qualcosa se non altro a mettere a posto la propria coscienza. Perciò ne vale la pena.

Desidero dire all'onorevole Gitti che io comprendo benissimo gli interessi economici che spingono determinati gruppi di persone ad esempio quelli dei fabbricanti di armi o strumenti di caccia. Ma se questi gruppi si muovono in un certo senso è perché pensano che la legge possa tutelare i loro interessi, e non perché siano solleciti dello studio delle migrazioni degli uccelli. Ci sono interessi rispettabilissimi, quale quello alla maggior diffusione delle armi da fuoco usate dai cacciatori, me ne rendo conto. Come va ad essi incontro questa legge? È chiaro: gli uccelli, che si dicono catturati per scopo di studio, finiranno per essere utilizzati come « richiami » per i cacciatori che si appostano, e sentiranno così di realizzare, in questo modo,

quei risultati di strage che si dice di non voler realizzare.

Si calcola che gli uccelli, che vengono catturati con le reti, muoiano per cause naturali nella misura di circa il settanta per cento. Non sono stato certamente io a fare questi calcoli, ma persone che si occupano della materia, fra le quali studiosi seri. Ed essi finiranno nelle trattorie, per la gioia dei buongustai. Degli uccelli che sopravviveranno, il due-tre per cento saranno venduti alle persone che amano tenerli in gabbia per bellezza e per il canto, di cui ci ha parlato il relatore. I rimanenti andranno a fare da richiami nelle voliere degli appostamenti ai passi obbligati, in modo che un numero venti, cinquanta, cento volte superiore di uccelli possa cadere sotto le fucilate dei cacciatori appostati al passaggio.

Mi sembra chiaro che così disponendo, si agevola un certo tipo di caccia, che è quello che ci pone, sul piano internazionale, in una situazione perenne di imputati (ben a ragione imputati!) che non ci fa onore.

Signor Presidente, ho esposto il mio pensiero. La Commissione deciderà nel modo che riterrà più opportuno. Ho fatto semplicemente un atto di presenza che ritenevo doveroso. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

**DELLA BRIOTTA.** La legge sulla caccia approvata nella passata legislatura aveva disposto la soppressione dell'esercizio dell'uccellazione. Il disegno di legge oggi al nostro esame riguarda due problemi: l'uccellazione e l'esercizio della caccia in zona alpina.

Per quanto riguarda l'uccellazione, di cui la legge del 1967 aveva disposto la soppressione, con sospensione delle relative licenze, a partire dal 1° aprile 1969, il disegno di legge ne propone il ripristino, allo scopo dichiarato di consentire la cattura di animali da destinare a voliere, a scopi ornamentali, oppure a scopi scientifici.

Non ho difficoltà a riconoscere che alcune di queste norme hanno una importanza reale; mi riferisco alla cattura di uccelli a scopo scientifico, ma non voglio trascurare — questo vorrei dire al collega Lucifredi — il problema degli uccelli da richiamo, che è certamente discutibile da un certo verso, ma che è assai sentito in alcune regioni del nostro paese, e si riallaccia ad una tradizione assai antica, che trova radici nella letteratura, nella storia e nel costume del nostro popolo.

Meno importante, senza dubbio, l'aspetto che riguarda la cattura a scopo ornamentale,

mentre mi pare un tantino umoristico — perdonate l'espressione — l'accento a inconvenienti relativi a certi tipi di volatili e a campi di grano. È un discorso che assomiglia molto a quello della vedova di Molfetta, cui si riferiva Salvemini nel sostenere la necessità di ridurre il dazio sul grano, all'inizio del secolo.

Le dichiarazioni contenute nella relazione introduttiva circa le rigide limitazioni che dovrebbero accompagnarsi alla reintroduzione dell'uccellazione, non sono del tutto convincenti, soprattutto per quanto concerne il divieto di uccisione di uccelli catturati e la loro messa in circolazione a scopo di commercio o per gli appostamenti fissi.

Debbo dire, per debito di chiarezza, che nella passata legislatura fui uno dei parlamentari che, più di altri, ebbero a sottolineare favorevolmente l'abolizione dell'uccellazione. Tale giudizio di fondo, per quanto mi riguarda, non è mutato, perché ritengo che l'esercizio dell'attività venatoria non debba mai assumere carattere distruttivo, mantenendo sempre quelle caratteristiche di sportività senza le quali non merita tale nome.

Poste così le cose, io credo che l'approvazione del presente disegno di legge, trasmesso dal Senato, debba essere circondata quanto meno da talune cautele, che valgano a salvaguardare anche interessi più ampi di quelli venatori più o meno nascosti, e che riguardano la stragrande maggioranza dei cittadini i quali non vanno a caccia e non praticano l'uccellazione.

Non vorrei che la riapertura delle uccellande venisse ad essere sancita attraverso l'equivoco di non meglio precisate « stazioni ornitologiche »: noi abbiamo oltre tremila postazioni nel nostro paese; mi pare che siano veramente troppe per lo studio delle migrazioni ed anche per soddisfare quelle legittime esigenze di mercato cui fa riferimento la legge.

Pertanto ho preparato un ordine del giorno, sottoscritto anche dai colleghi Stella e Masciadri, di cui do lettura:

« La Commissione agricoltura, mentre approva le disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, impegna il Governo a vigilare affinché il numero delle licenze di cui all'articolo 1, comma quarto, venga contenuto in relazione ai fini della legge stessa ».

Non credo che si tratti di un ordine del giorno che serva soltanto a mettere in pace le nostre coscienze: non veniamo qui soltanto per esporre il nostro punto di vista, affidarlo

agli stenografi e poi andarcene soddisfatti; ma se noi crediamo veramente alle disposizioni contenute nel disegno di legge, e se ci preoccupiamo anche — come ha fatto il collega Lucifredi — di evitare che con questa norma si possa ripristinare né più né meno l'uccellazione a scopi di commercio e per alietare le mense di certe regioni italiane, allora noi non possiamo non approvare questo ordine del giorno.

Vorrei anche far osseryare ai colleghi che noi, dal punto di vista della tutela del patrimonio faunistico, non abbiamo certamente nulla da insegnare agli altri paesi europei, sia a quelli dell'est, sia a quelli che sono ai nostri confini; se si afferma il contrario si fa della demagogia a buon mercato, e si dimostra di ignorare, nel modo più assoluto quello che accade fuori delle nostre frontiere (vedi l'Olanda, che si cita frequentemente, la Svizzera, la Germania). Avremo cose da insegnare in altri campi, ma non in questo. Io credo che i giudizi estremistici non servano a nessuno e che pertanto una soluzione equilibrata del problema sia la più idonea.

Il secondo punto che viene affrontato nel disegno di legge in esame è quello della caccia nella zona delle Alpi. A questo proposito vorrei fare un'osservazione: forse questi due punti sono stati abbinati in un unico provvedimento per farli procedere di pari passo. Il fatto è che uno di questi — il secondo — va incontro alle esigenze più vere della caccia, agli interessi dei cacciatori più seri ed anche agli interessi di quei cinquanta milioni di cittadini che a caccia non vanno; l'altro, viceversa, rovescia questo rapporto.

Poiché, come ho detto, non amo le soluzioni estremistiche, ritengo che il primo punto del disegno di legge relativo all'uccellazione vada approvato insieme con l'ordine del giorno di cui ho dato lettura poco fa. A maggior ragione si deve accogliere l'altro punto del provvedimento, relativo alla caccia nelle zone alpine.

Per quanto riguarda tale tipo di caccia, il disegno di legge, nella sua seconda parte, prevede la possibilità di rinnovare o ricostituire le riserve a favore dei comuni o loro consorzi; e questo è un problema che interessa parecchie province dell'arco alpino, assai importanti da un punto di vista venatorio, perché costituiscono l'*habitat* naturale di fauna pregiata di difficile se non impossibile ricostituzione una volta distrutta.

La soluzione che nel disegno di legge viene prospettata introduce un tipo di legislazione

diversa da quella tradizionale, che è a mio parere l'unica che possa impedire che continui il massacro della selvaggina di montagna. Nella passata legislatura, noi della Commissione agricoltura eravamo convinti di aver risolto il problema con la conservazione delle riserve sociali già esistenti e con la possibilità di ricostituirle seguendo determinate procedure. È accaduto però che le norme da noi stabilite sono risultate di quasi impossibile applicazione, perché il Consiglio di Stato ha preteso che la costituzione delle riserve sociali seguisse lo stesso *iter* delle riserve private per quanto attiene alla disponibilità dei terreni. Di qui la nuova norma, che mi trova perfettamente consenziente, con la quale viene stabilita nuovamente la possibilità di ricostituire le riserve sociali: è questa una norma vivamente attesa sia dai cacciatori delle zone interessate sia dall'intera opinione pubblica, che rappresenta gli interessi e i sentimenti dei cinquanta milioni di cittadini italiani non cacciatori. Il principio cui tale norma si ispira è quello della responsabilizzazione dei cacciatori delle zone cointeressandoli alla gestione delle riserve sociali.

Non vi è dubbio che sarebbe stato giusto riconoscere a tali cacciatori diritti precisi. La legge stabilisce parità di diritti tra i cacciatori locali e quelli che vengono da altre zone, ma non c'è dubbio che se si fossero stabiliti diritti maggiori per i cacciatori locali non si sarebbe dato luogo ad alcun grosso inconveniente, mentre si sarebbe maggiormente assicurata la tutela del nostro patrimonio faunistico.

La nuova legge stabilisce che la costituzione delle riserve sociali avvenga su richiesta dei comitati provinciali della caccia, ai quali ne verrà affidata la gestione; si stabilisce altresì una rigorosa parità di diritti per tutti i cacciatori che di tali riserve faranno parte e si fissano le quote massime (20 mila lire annue) che dovranno pagare gli associati. Inoltre si introduce il concetto (non nuovo per la nostra legislazione: vedi Trentino-Alto Adige e legislazione di altri paesi) di un preciso rapporto tra fauna e numero dei cacciatori.

Su questa seconda parte del disegno di legge ho preparato, insieme con il deputato Masciadri, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura, mentre approva le integrazioni alla legge 2 agosto 1967, n. 799, impegna il Governo a disporre affinché la ricostituzione delle riserve comunali e dei loro consorzi avvenga secondo le procedure stabilite dall'ex articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e cioè che le

deliberazioni dei comitati provinciali della caccia siano precedute unicamente dalle deliberazioni dei consigli comunali ».

In definitiva, quindi, mi sembra che il provvedimento in esame debba senz'altro essere approvato, in quanto lo giudico rispondente all'interesse di tutte le categorie. Io rappresento una provincia il cui territorio ricadrà interamente nell'ambito di applicazione di questa legge che — posso dire — incontra larghissimi consensi tra i cacciatori e tra tutti i cittadini in generale.

GITTI. Gli argomenti adottati da chi mi ha preceduto non sono certo nuovi: mi limiterò pertanto a cercare di puntualizzarne qualcuno.

Innanzitutto desidero precisare — per quanto riguarda l'articolo 1 del provvedimento — che in Italia attualmente le uccellande non sono — come ha detto l'onorevole Lucifredi — tremila ma poco più di mille: livello cui sono scese nello spazio di tre o quattro anni soltanto, a causa dell'estrema difficoltà che si incontra nel trovare persone che accettino di compiere tale attività. È questa una precisazione — basata su dati statistici inconfutabili — che ho anche avuto occasione di fare al presidente dell'Associazione per la protezione degli animali, il quale ha diffuso quel documento che tutti conosciamo ed al quale si richiama poco fa l'onorevole Lucifredi nel corso del suo intervento.

Per quanto riguarda l'altra osservazione dell'onorevole Lucifredi — circa la incerta applicazione di questo provvedimento — faccio presente che questo è un atto di sfiducia a mio avviso ingiustificato, tanto più che della commissione prevista all'articolo 1 faranno parte anche rappresentanti degli organismi per la difesa della natura: anzi, essi saranno in maggioranza, in quanto è prevista la partecipazione di un solo rappresentante delle associazioni venatorie. Così non ha fondamento la preoccupazione che finiremo per screditarci di fronte all'estero; perché, se volete, io mi accollerò personalmente — siccome non faccio per ragioni economiche tutto il lavoro in difesa della caccia, ma lo faccio per ragioni sociali — l'onere, se i colleghi me lo chiederanno, di far loro omaggio di cassette di uccelli surgelati che vengono dalla Spagna, dal Marocco, da tutta una serie di paesi del Mediterraneo, per dimostrare che non abbiamo niente da imparare, caro Della Briotta da questa gente. (*Commenti*). Vengono cassette anche dalla Germania, come potrà testimoniare il sottosegretario qui presente, e

ci sono offerte da parte della Germania e della Jugoslavia di richiami vivi.

Mi pare assurdo far ricadere il peso di una tale situazione sulle spalle dei nostri capannisti. L'articolo 1 difende i capannisti, che sono il sessanta o settanta per cento dei cacciatori italiani, dando loro la possibilità di pagare, come per il passato, 1.000 o 1.500 lire un uccello da richiamo, non 10 o 12 mila lire, come è avvenuto in questa stagione.

Ecco perché prendo atto che il Governo ha mantenuto l'impegno che aveva assunto al Senato. Ritengo che le garanzie offerte dalla commissione di cui all'articolo 1 del disegno di legge siano sufficienti per far sì che le cose camminino per il giusto verso.

L'articolo 2 dirime i contrasti di interpretazione verificatisi in passato circa i rappresentanti del Ministero nella commissione per il rilascio del certificato di idoneità venatoria.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi pare che si dia prova — e credo che di questo dovrebbero darci atto soprattutto coloro che non sono teneri, sotto un certo aspetto, nei confronti della caccia — che la formulazione di detto articolo — che io sottoscrivo in pieno — dimostri ancora una volta che nessuno di noi vuole distruggere il patrimonio faunistico del paese. Inoltre con tale norma — ed io insisto affinché essa sia rispettata, cioè affinché la gestione delle riserve sia affidata ai comitati provinciali della caccia, perché non vi siano dei privilegi austro-ungarici come un tempo — si avrà la possibilità di salvaguardare la fauna e, nello stesso tempo, di mettere i cacciatori nella condizione di poter esercitare lo sport venatorio, tutelando, nella zona delle Alpi, la selvaggina pregiata.

Mi dichiaro, perciò, favorevole all'approvazione del provvedimento.

BERAGNOLI. Comprendo la buona fede e le sane intenzioni dell'onorevole Lucifredi e, un po', dell'onorevole Della Briotta, i quali hanno espresso riserve sul provvedimento. Onorevole Lucifredi, il suo dissenso circa il ripristino dell'uccellazione mi fa associare a quanto ha detto poco fa l'onorevole Gitti. Qui si sta conducendo una campagna contro i cacciatori. L'obiettivo è di proibire la caccia con il fucile ai piccoli uccelli nel nostro paese. Questa gente crede di agire in nome della protezione della natura, quando non dice una parola contro l'inquinamento delle acque, contro l'inquinamento dell'atmosfera, contro la distruzione dei boschi e soprattutto contro l'uso — vietato dalla legge, ma dove non c'è pena non c'è strumento atto a far rispettare

questo divieto — che si fa delle sostanze venefiche nell'agricoltura, per cui in una sola mattinata si uccidono più uccelli che in dieci anni di uccellazione.

Queste sono le cause di fondo che portano alla distruzione, alla scomparsa dal nostro paese di certe specie di servaggina che, visto che l'ambiente non è più il loro, mutano lo itinerario della migrazione. Ecco che, per tutelare la natura, bisogna prendere ben altri provvedimenti che non mascherare il desiderio di certe associazioni, che poi vanno a costruire ville e insediamenti in certe zone del paese sotto il pretesto della difesa della natura.

Il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge, che accoglie il principio contenuto anche in una nostra proposta di legge, pur non essendo entusiasta di tutte le norme che si propongono.

Noi voteremo a favore perché con questo provvedimento si ripristina la possibilità di effettuare l'uccellazione entro drastici limiti e togliendo a questa attività ogni carattere speculativo. Con ciò si pone rimedio ad una norma proibitiva in assoluto che, frettolosamente e poco responsabilmente, era stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento nella legge 2 agosto 1967, n. 799.

Noi voteremo a favore perché questo provvedimento rende giustizia ad una categoria di appassionati di questa antichissima attività che molti considerano essere addirittura una arte. Con questo provvedimento vengono spazzate via, dal nostro Parlamento, le ripetute campagne di stampa denigratorie messe in atto da ben individuati ambienti con il pretesto della difesa della natura, ambienti e persone che, a volte, si sono rivelati essere in malafede o vittime della più crassa ignoranza della questione.

La mia parte politica — ed anche personalmente chi vi parla — crediamo di aver dato prove tangibili a difesa del paesaggio, della natura e delle sue bellezze. Per anni siamo stati soli o quasi a protestare contro gli scempi delle nostre città, dei nostri monumenti, delle nostre coste così come ci siamo schierati contro la distruzione dei boschi, delle pinete e contro l'inquinamento delle acque e dell'atmosfera. Per anni abbiamo lanciato l'allarme contro l'uso irresponsabile, che viene fatto tutt'ora, delle sostanze venefiche in agricoltura e che sono una delle cause della scomparsa di numerosi selvatici, mammiferi ed uccelli. Ma fino ad oggi né certi naturalisti, né certi enti hanno levato una sia pur timida

voce né hanno protestato contro questi scempi e queste distruzioni.

Per questo abbiamo respinto e respingiamo le campagne condotte contro gli uccellatori e gli uccellinai poiché esse tendono a nascondere le vere e principali cause dei pericoli che la civiltà industriale, fondata sui consumi e sul massimo profitto monopolistico, produce contro la natura e le sue bellezze.

Ci preme anche affermare che è a questi cacciatori, presentati dai loro detrattori come un'orda di barbari incivili, distruttori della servaggina, cioè di un prezioso patrimonio naturale, che va il merito della protezione, della conservazione e della diffusione nel nostro paese di numerose specie di selvaggina. Infatti, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, sono stati i cacciatori e le loro organizzazioni che si sono preoccupati della ricostituzione e dell'incremento del nostro patrimonio faunistico caratteristico della zona delle Alpi. Stambecchi, camosci, cervi, daini, caprioli che nel 1945 erano ridotti a poche centinaia di esemplari oggi si contano a migliaia e migliaia di soggetti e si possono incontrare fino alle periferie dei centri urbani delle valli alpine. Se oggi si trovano in ogni angolo adatto del nostro paese fagiani, lepri, starne, pernici, coturnici, ecc., lo si deve agli sforzi finanziari ed organizzativi dei cacciatori italiani e delle amministrazioni provinciali che hanno collaborato con le organizzazioni venatorie.

Certo il numero dei cacciatori è aumentato considerevolmente, si sono perfezionate le armi e le munizioni, si è estesa la motorizzazione e tutto ciò ha creato problemi nuovi per la protezione della selvaggina e per lo esercizio della caccia. Ma i cacciatori e le loro organizzazioni hanno dato prova di comprendere questa situazione collaborando alla emanazione di nuove norme protezionistiche e restrittive fra le quali il disegno di legge che stiamo per approvare. Essi hanno anche consentito pienamente con i contenuti della legge 2 agosto 1967, n. 799, per la parte che riguarda l'inasprimento delle pene contro i trasgressori, pene che prevedono ammende e multe che vanno da minimi di lire ventimila a massimi di lire centoventimila ed oltre, con l'aggiunta del ritiro della licenza fino a tre anni ed anche definitivamente. Non conosco altra categoria che abbia dato prova di tale senso di responsabilità.

Detto questo noi abbiamo anche serie critiche da muovere a questo provvedimento. La prima riguarda l'istituzione dell'elenco nazionale tenuto da una speciale commissio-



ne nel quale devono essere iscritti tutti gli appostamenti fissi e temporanei prima che gli stessi possano funzionare. Si tratta di una nuova bardatura e di una macchinosa procedura che comporterà delle spese e servirà solo ad intralciare questa attività. Per controllare e garantire il rispetto delle norme relative al ripristino dell'uccellazione bastava proibire la detenzione, l'esposizione e la vendita di tutti gli uccelli morti inferiori ad una certa mole, comminando pene severe contro i trasgressori. Siamo quindi contrari a quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Siamo anche contrari ai contenuti dell'articolo 2 poiché con essi si vuole rimediare ad una illegale intrusione nei compiti dei comitati provinciali della caccia attuata con il decreto ministeriale relativo alle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Questa intrusione non era voluta dalla legge n. 799 del 2 agosto 1967. Prendiamo atto che con questa norma il Governo riconosce, bontà sua, il diritto dei predetti comitati a nominare essi il presidente di dette commissioni.

Esprimiamo anche il nostro dissenso di principio sull'articolo 3 in quanto reintroduce il sistema delle riserve comunali nella zona delle Alpi che era stato invece superato con la legge del 1967. Noi siamo contrari a tutti i tipi di riserve e siamo invece per una più larga diffusione delle zone di ripopolamento e cattura inibite a chiunque alla caccia come previsto dall'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche.

Osserviamo infine che tutte queste norme che noi criticiamo sono un anacronismo rispetto ai poteri che, in questa materia, la Costituzione affida alle istituende regioni e auspichiamo che le future leggi regionali possano al più presto correggerle.

Non abbiamo presentato emendamenti perché non vogliamo correre il rischio di far ritornare, per nostra responsabilità, la legge al Senato. Se la Camera avesse potuto esaminare il provvedimento in prima istanza ci saremmo battuti perché le norme che noi non approviamo e che criticiamo fossero eliminate. Avremmo anche chiesto che altre norme fossero introdotte quali ad esempio il divieto d'imporre balzelli per la caccia controllata, di impedire espressamente che vengano introdotte limitazioni alla caccia alla selvaggina migratoria in regime di caccia controllata anche se la legge attuale già contiene questi divieti. Avremmo cioè proposto una interpretazione autentica di queste norme. Avremmo

infine proposto l'introduzione del divieto della detenzione e della vendita degli uccelli morti inferiori ad una certa mole.

È quindi con questi intendimenti, con queste critiche ed entro questi limiti che noi voteremo questa legge. Siamo cioè spinti a farlo soltanto dal desiderio di veder ripristinata, entro i rigorosi limiti che abbiamo detto, la uccellazione.

SCHIAVON. Anche io approvo questo provvedimento; però non posso accettare, come ho detto più volte, che si venga ad addebitare la distruzione degli uccelli all'uso che si fa in agricoltura degli insetticidi. Non possiamo accettare questa accusa perché siamo stati costretti ad adoperare quegli insetticidi per difenderci da quegli insetti che prima venivano distrutti dagli uccelli ed ora, diventando gli uccelli sempre più scarsi, si sono moltiplicati.

BERAGNOLI. Ritengo che si debba prima difendere l'agricoltura, poi la caccia.

CAIATI. Desidero soffermarmi un attimo sul fatto che è stato qui messo in dubbio che vi sia un interesse anche di carattere commerciale nell'utilizzazione di volatili vivi. Nessuno ha portato l'elenco delle fiere che abbiamo in Italia, ciò che potrebbe essere un elemento di valutazione importantissimo. Io stesso non immaginavo che ce ne fossero tante, quando sono andato alla Federazione della caccia; soltanto quelle della Toscana, che sono un'infinità, basterebbero per stabilire il volume degli affari che vengono fatti. Si deve però aggiungere che nel periodo in cui l'uccellazione è stata proibita, tutti gli uccelli che servivano per richiami e per altre attività, sono saliti enormemente di prezzo in Italia.

Mi si consenta un'altra osservazione. Tutti i gruppi a suo tempo hanno ricevuto delegazioni delle categorie interessate; ebbene, non a parole, ma con documenti, abbiamo potuto appurare che numerose cassette d'uccelli che sono in circolazione non provengono dall'Italia. Lo voglio dire una volta per sempre in questa Commissione: è inutile dire che l'Italia è diffamata, bisognerebbe dire che è ingiustamente diffamata, perché ci lasciamo prendere da stati d'animo che ci mettono in una posizione succube di fronte a chi fa veramente strage di volatili. Abbiamo visto le cassette provenienti dalla Germania e dalla Olanda, abbiamo visto gli indirizzi e i nomi delle ditte; in tutta coscienza posso dire che l'Italia a questo riguardo si comporta meglio di altri paesi e che siamo assai lontani dalle

stragi compiute dagli svedesi, soprattutto nei confronti delle folaghe che vengono uccise a centinaia.

Un'ultima osservazione. Vorrei tranquillizzare i colleghi che più direttamente di noi si occupano di queste cose, dicendo che non siamo qui per rivolgere accuse all'agricoltura. Non accettiamo del tutto quanto è scritto in un libro recentemente pubblicato e che ha avuto notevole risonanza; certo non ci dobbiamo meravigliare se alcuni dei moderni sistemi influiscono negativamente sulla sopravvivenza della selvaggina; però onestamente dobbiamo dire che notevoli stragi non possono essere compiute dal cacciatore né, tanto meno, dall'uccellinaggio.

Per questi motivi, ed al di là di preoccupazioni prive di un effettivo fondamento, non solo mi dichiaro favorevole al provvedimento, ma sono certo che le norme, così come sono state aggiornate, pongono precise remore ed intimoriscono coloro che potrebbero essere tentati da una diversa utilizzazione degli uccelli catturati con reti.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**SANGALLI, Relatore.** Ringrazio i colleghi intervenuti che, pur nella brevità cui li ha costretti l'importante compito che ci attende in Aula, hanno dimostrato come sia sentito ed appassionante questo argomento.

Nella mia brevissima replica vorrei ribadire i concetti già esposti nella relazione, sottolineando in particolare all'onorevole Lucifredi che, proprio nella mia qualità di giovane parlamentare, ho fiducia nelle leggi cui diamo vita, perché ritengo che la legge non debba essere sempre considerata in senso negativo, cioè come una scappatoia.

Il problema deve essere considerato nel suo complesso, e sono convinto che l'uccellazione abbia veramente bisogno di una regolamentazione precisa. Qualcuno di noi forse avrebbe preferito una tale regolamentazione; ma a parte questo sono convinto che la legge che stiamo per approvare non sia affatto la solita legge all'italiana che discredita all'estero il nostro paese. Dico questo con molta umiltà soprattutto nei confronti dell'onorevole Lucifredi di cui noi tutti conosciamo il valore.

**COLLESELLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Poiché l'iter di questo provvedimento si è protratto per ben

7 mesi di indagini, incontri e consultazioni, credo che i colleghi di ogni gruppo politico potranno darmi atto che il Governo non ha inteso dar vita ad un provvedimento d'autorità, bensì ad un provvedimento che fosse aderente alla difficile situazione in cui ci troviamo e rispondesse alle più urgenti e razionali esigenze. Di questo credo possano tutti darmi atto.

È stato questo anche l'atteggiamento del Senato, dove il disegno di legge prima di giungere qui è stato emendato. Possiamo quindi dire che nella sua attuale formulazione il provvedimento oggi al nostro esame è il risultato di una approfondita indagine. Premetto che posso parlare di questo argomento serenamente perché non sono cacciatore; tutt'al più posso dichiararmi amico della caccia come espressione di libertà individuale.

Desidero respingere vivamente due considerazioni che sono state fatte sicuramente in buona fede: la prima è che ci si voglia ispirare alla protezione di qualche interesse, cosa che posso negare nel modo più assoluto. In secondo luogo desidero sottolineare, soprattutto nei confronti di alcuni colleghi, che la civiltà del nostro paese non c'entra, perché proprio i paesi che invitano noi ad essere civili sul piano pratico dell'esempio poi non si impegnano affatto.

Ringraziando il relatore per la relazione con la quale tanto bene ha individuato gli scopi fondamentali di questa legge, desidero sottolineare che essa non è sovvertitrice, né tanto meno è una « legge all'italiana »; non possiamo e non vogliamo legiferare supponendo che la legge non verrà osservata; infatti le sanzioni previste devono essere assolutamente e ferreamente applicate.

D'altra parte, che un provvedimento di divieto assoluto dell'uccellazione, quale la legge del 1967, non fosse bene accetto, lo si ravvisa chiaramente nel fatto che subito dopo l'approvazione di quella legge 37 senatori appartenenti a tutti i gruppi politici hanno presentato un provvedimento per il ripristino puro e semplice dell'uccellazione com'era un tempo, provvedimento che il Governo, per le ragioni esposte e che io non starò a ripetere, non ha potuto accettare.

La politica agricola del Governo mira alla protezione della selvaggina e quindi della natura; lo dimostrano le 250 riserve costruite nei demani forestali.

Per quanto riguarda l'articolo 1 vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che è stata prevista una commissione con una

maggioranza di rappresentanti di associazioni contrarie alle distruzioni naturali, in modo che essa possa lavorare con assoluto senso di obiettività. Tale commissione dovrà entro 6 mesi presentare il risultato dei suoi lavori soprattutto in rapporto, onorevole Della Briotta, all'accertamento del numero delle uccellande in relazione alle finalità della legge.

Un altro punto che desidero sottolineare è che nella regione Friuli-Venezia Giulia c'è libertà di uccellazione, per cui chi vive al confine ad un certo punto si domanda se nell'ambito del territorio nazionale i cittadini siano trattati alla stessa stregua. Questa situazione è stata impugnata davanti alla Corte costituzionale; staremo a vedere che seguito avrà.

Comunque mai come in questo momento c'è stato tanto bracconaggio, in attesa di un provvedimento che finalmente disciplini il problema nel suo insieme.

Vorrei anche dire che, in prosieguo di tempo, e a seconda dell'esperienza, le sanzioni potranno anche essere ulteriormente inasprite.

Mi sia consentita un'ultima osservazione, diretta anche a rasserenare l'onorevole Lucifredi. Nel corso di un convegno tenuto a Milano, presenti tutti i capi delle associazioni venatorie e delle « controassociazioni » (anche l'onorevole Gitti vi ha partecipato), dopo un dibattito durato ore ed ore, nel corso del quale ne abbiamo sentite di tutti i colori, si è convenuto — lo dico responsabilmente, anche se non c'è un testo — che sulla proposta del Governo di un ripristino, nei ristrettissimi limiti che sappiamo, della uccellazione non c'era nulla da obiettare. Aggiungo che il testo — che fu poi emendato dal Senato — era anche più ampio di quello attuale. Nessuno obiettivamente ha potuto dirsi contrario a questa impostazione, che cerca di disciplinare un settore nel quale indubbiamente si verificano gravi infrazioni alla legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai quattro articoli del disegno di legge che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967,

n. 799, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellazione, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal Comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, è vietata.

Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del Comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del Comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.

Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una Commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detta Commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le Associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante della Associazione Pro natura italica, di due rappresentanti dell'Unione province d'Italia e di un rappresentante dell'Ente protezione animali, si avvale del parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La Commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del Comitato provinciale della caccia.

Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellazione per un periodo da due a tre anni.

In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalità per le irregolarità nella cattura, il contravventore è punito con l'ammenda di lire 2.000 per ogni capo ucciso.

Le licenze per la detta attività venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Nell'articolo 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« All'accertamento dell'idoneità dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato ».

(È approvato).

#### ART. 3.

Nell'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1° gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai Comitati provinciali della caccia.

La gestione delle riserve medesime è affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a lire 20 mila determinato nel regolamento che il Comitato provinciale della caccia deve ema-

nare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.

Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali ».

(È approvato).

#### ART. 4.

Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e nella legge 2 agosto 1967, n. 799, che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Sono stati presentati tre ordini del giorno. Il primo è degli onorevoli Della Briotta e Masciadri ed è stato già svolto nel corso della discussione generale:

« La Commissione agricoltura, mentre approva le integrazioni alla legge 2 agosto 1967, n. 799, impegna il Governo a disporre affinché la ricostituzione delle riserve comunali e dei loro consorzi avvenga secondo le procedure stabilite dall'ex articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e cioè che le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia siano precedute unicamente dalle deliberazioni dei consigli comunali ».

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

DELLA BRIOTTA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Della Briotta, Stella e Masciadri, hanno presentato il seguente ordine del giorno, già svolto nel corso della discussione generale:

« La Commissione agricoltura, mentre approva le disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, impegna il Governo a vigilare affinché il numero delle licenze di cui all'articolo 1, quarto comma, venga contenuto in relazione ai fini della legge stessa ».

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il contenuto di questo ordine del giorno, ma devo fare una precisazione. Il disegno di legge prevede una commissione incaricata di costituire un elenco per gli appostamenti fissi. Poiché si chiede una limitazione del numero di tali appostamenti, non si può prescindere

da un riferimento alla commissione stessa. Pertanto chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se consentono ad aggiungere dopo le parole: «...di cui all'articolo 1, quarto comma», le parole: «...e con riferimento ai compiti della commissione in esso prevista». Il Governo infatti non può sostituirsi alla commissione prevista nell'articolo 1, né pronunciare un voto di sfiducia nei confronti di un organo nel momento stesso in cui lo si sta per creare. Con questa modifica accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

DELLA BRIOTTA. Accetto la modifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno risulta pertanto così formulato:

« La Commissione agricoltura, mentre approva le disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, impegna il Governo a vigilare affinché il numero delle licenze di cui all'articolo 1, quarto comma, e con riferimento ai compiti della commissione in esso prevista, venga contenuto in relazione ai fini della legge stessa ».

Il Governo lo accetta come raccomandazione.

DELLA BRIOTTA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. I deputati Schiavon e Stella hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura, conoscendo con quanta facilità e leggerezza vengano concesse licenze per la caccia, conoscendo ancora lo spregiudicato atteggiamento che molti cacciatori assumono quando entrano nelle aziende agricole di coltivatori diretti i quali si vedono costretti a tollerare e tante volte subire notevoli danni alle colture in atto arretrate dai cacciatori, invita il Governo a richiamare l'attenzione dei Comitati provinciali per la caccia, perché prima di concedere il rilascio per la licenza della caccia sottopongano il richiedente ad un severo esame affinché il neo-cacciatore possa rendersi conto di quanta responsabilità si assume esercitando l'uso della caccia ».

SCHIAVON. Rinuncio ad illustrarlo, perché l'ordine del giorno è chiaro di per sé.

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto come raccomandazione.

SCHIAVON. Rinuncio alla votazione.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia » (2115) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardelli, Beragnoli, Bortot, Bottari, Caiati, Ceruti, Cesaroni, Della Briotta, De Leonardis, Fornale, Giannini, Gitti, Imperiale, Marras, Masciadri, Miceli, Milani, Ognibene, Pischio, Sangalli, Schiavon, Stella, Traversa, Truzzi.

Sono in congedo:

Cristofori e Vallengiani.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO